

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
PARTE I - PRINCIPI	
art. 1 PRINCIPI COSTITUTIVI	(omissis)
art. 2 PRINCIPI DI INDIRIZZO	(omissis)
art. 2.1 – Diritto allo studio	(omissis)
art. 2.2 – Libertà di insegnamento e di ricerca	(omissis)
art. 2.3 – Personale dell'Ateneo	(omissis)
art. 2.4 – Qualità e valutazione	(omissis)
art. 2.5 – Internazionalizzazione	(omissis)
art. 2.6 – Pari opportunità	(omissis)
art. 2.7 – Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro	(omissis)
art. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI	(omissis)
art. 3.1 – Finalità e requisiti generali	(omissis)
art. 3.2 – Trasparenza	(omissis)
art. 3.3 – Accordi e rapporti con soggetti pubblici e privati	(omissis)
art. 3.4 – Deleghe	(omissis)
PARTE II - ORGANI	
SEZIONE I - ORGANI DI ATENEO	
art. 4 RETTORE	
1. Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ateneo e costituisce il vertice della relativa organizzazione. E' responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,	

STATUTO DI ATENEIO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
trasparenza e promozione del merito.	
2. Il Rettore presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi collegiali di cui è componente in tale veste.	
3. Spettano in particolare al Rettore le funzioni di:	
a) indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;	
b) proposta del documento di Programmazione triennale di Ateneo, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;	
c) proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;	
d) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;	
e) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente Statuto;	
f) nomina dei Prorettori in numero non superiore a 8, tra cui il Prorettore Vicario e il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini;	f) nomina dei Prorettori, in numero non superiore a 8, tra cui il Prorettore Vicario;
g) conferimento di deleghe per materie determinate;	
h) autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse; autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca di altri Paesi;	
i) collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza, dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;	

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
j) iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore Generale;	
k) promozione o resistenza alle liti ove il Direttore Generale si trovi in posizione di conflitto di interessi;	
l) promozione della costituzione di parte civile dell'Ateneo nei processi penali che riguardano professori e ricercatori.	
4. Al fine di condividere e attuare gli indirizzi e i programmi relativi alla formazione e alla ricerca, il Rettore convoca periodicamente i Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Scuola.	
5. Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione. Spetta inoltre al Rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi.	
6. Il Rettore rimane in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.	
7. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Le candidature, corredate da un minimo di 150 firme di aventi diritto al voto di cui almeno 100 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno anteriore al primo giorno di votazione; la regolarità di esse è verificata da un'apposita Commissione elettorale.	
8. Partecipano all'elezione diretta del Rettore i professori e i ricercatori. Partecipano altresì i componenti del Consiglio degli Studenti e i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali delle strutture di cui agli artt. 16, 18, 23 del presente Statuto, nonché il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 7% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo studenti. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 18% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo. Il Rettore è eletto, alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato	

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
il maggior numero di voti.	
art. 5 PRORETTORI	
1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori ordinari, sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; partecipa altresì al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto.	
2. Il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, scelto tra i professori ordinari, partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto.	SOPPRESSO
3. Gli altri Prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di delega, sostituiscono il Rettore nelle materie loro attribuite; possono altresì partecipare senza diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica comunque al Prorettore Vicario e al Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.	2. I Prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di delega, possono sostituire il Rettore nelle materie loro attribuite; possono altresì partecipare senza diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica comunque al Prorettore Vicario e al Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
art. 6 SENATO ACCADEMICO	
1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.	
2. Il Senato Accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.	
3. Spettano al Senato Accademico le funzioni di:	
a) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di Programmazione triennale di Ateneo;	

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
b) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;	
c) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi e strutture;	
d) formulazione di parere sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;	
e) proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, di una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;	
f) approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del Regolamento generale di Ateneo, contenente norme sulla costituzione e il funzionamento delle strutture, e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;	f) approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, del Regolamento generale di Ateneo, contenente norme sulla costituzione e il funzionamento delle strutture, e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
g) predisposizione della relazione annuale sulla didattica e della relazione annuale sulla ricerca, tenendo conto dei dati relativi alle strutture in cui si articola l'Ateneo e ai professori e ricercatori che ad esse afferiscono;	
h) approvazione delle modifiche di Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per l'adozione da parte degli organi di Ateneo delle modifiche statutarie, le procedure istruttorie di modifica statutaria sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo;	
i) formulazione al Consiglio di Amministrazione del parere sull'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi;	
j) approvazione del Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e decisione, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni di esso che non siano di competenza del Collegio di disciplina.	j) approvazione del Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, e decisione, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni di esso che non siano di competenza del Collegio di disciplina.

STATUTO DI ATENEEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una volta sola.	
5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.	
6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati:	6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati: 6. Il Senato Accademico è composto da 39 membri, così individuati:
a) il Rettore, che lo presiede;	
b) 6 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti;	
c) 10 Direttori di Dipartimento, due per ogni Area scientifico-disciplinare, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;	
d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 eletti;	<p>Ipotesi 1 d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 eletti, esclusi i Direttori di cui al punto c).</p> <p>Ipotesi 2 d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 componenti, dei quali due professori, esclusi i Direttori di cui al punto c), e un ricercatore, eletti per ciascuna componente.</p> <p>Ipotesi 3 d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 componenti eletti, garantendo una rappresentanza proporzionale tra Professori e Ricercatori, esclusi i Direttori di cui al punto c).</p>
e) 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.	
	<p>Alle sedute del Senato partecipano senza diritto di voto i Coordinatori</p> <p>f) I 4 Presidenti dei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.</p>

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
	dei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.
Nel rispetto del principio di cui all'art. 2.6 del presente Statuto, gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una di esse dovrà necessariamente riguardare una candidata di genere femminile e l'altra un candidato di genere maschile, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del Senato Accademico sono definite da apposito Regolamento.	
Ai medesimi fini il Consiglio degli Studenti fissa le proprie procedure elettorali.	
art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria e del personale di Ateneo. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.	
2. Spettano al Consiglio di Amministrazione le funzioni di:	
a) approvazione del documento di Programmazione triennale di Ateneo, previa acquisizione di proposte e pareri da parte del Senato Accademico per le parti di sua competenza;	a) approvazione del documento di Programmazione triennale di Ateneo, previa acquisizione di proposte e pareri da parte del Senato Accademico e del Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, per le parti di rispettiva competenza;
b) approvazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, nonché del bilancio sociale;	b) approvazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti e sentito il Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, nonché del bilancio sociale;
c) deliberazione in materia di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, di programmazione edilizia e relativi interventi attuativi;	
d) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico e della Consulta del Personale tecnico amministrativo, della programmazione del personale tecnico amministrativo;	d) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio del Personale tecnico amministrativo, della programmazione del personale tecnico amministrativo;

STATUTO DI ATENEIO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>e) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico, della programmazione del personale docente formulata in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale, sulla base della valutazione della qualità scientifica e didattica delle strutture e dei singoli settori scientifico-disciplinari, nonché della consistenza delle attività formative erogate, tenendo in considerazione la natura multicampus dell'Ateneo.</p> <p>L'attribuzione delle risorse per il personale docente ai Dipartimenti deve definire l'entità delle risorse destinate allo sviluppo delle loro diverse sedi;</p>	
<p>f) approvazione, acquisite le proposte e il parere del Senato Accademico e previo parere del Consiglio degli Studenti, della attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;</p>	<p>f) approvazione, acquisite le proposte e il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Campus per quanto di propria competenza e previo parere del Consiglio degli Studenti, della attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;</p>
<p>g) attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle Scuole e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;</p>	
<p>h) trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;</p>	
<p>i) approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità e, ove necessario, di quello di organizzazione dell'Ateneo;</p>	
<p>j) conferimento, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, dell'incarico di Direttore Generale;</p>	
<p>k) valutazione e approvazione della richiesta di copertura dei posti di professore e ricercatore avanzata dai Dipartimenti, sentito il parere dei Consigli delle Scuole di riferimento, sulla base delle risorse ad essi attribuite da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;</p>	
<p>l) approvazione delle proposte dei Dipartimenti concernenti la chiamata di professori e ricercatori;</p>	
<p>m) formulazione al Senato Accademico del parere favorevole sulle modifiche di Statuto;</p>	
<p>n) deliberazione, previo parere del Senato Accademico, dell'attribuzione di</p>	

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi, stabilendo il relativo trattamento economico;</p>	
<p>o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi e ove necessario, il parere del Consiglio di Coordinamento dei Campus, come previsto all'art. 24 del presente Statuto.</p>	<p>o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi e acquisito, ove necessario, il parere dei Consigli di Campus coinvolti;</p>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta.</p>	
<p>4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.</p>	
<p>5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, così individuati:</p>	
<p>a) il Rettore, che lo presiede;</p>	
<p>b) 2 rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto della parità di genere;</p>	
<p>c) 5 membri interni, nominati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo. A tal fine, il Senato Accademico procede alla nomina sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da un Comitato di selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal Rettore e 2 interni nominati dal Senato Accademico, non componenti del medesimo;</p>	<p>Ipotesi 1a – Nomina – Commissione interna SA c) 5 membri interni, nominati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità. A tal fine, il Senato Accademico procede alla nomina sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da una apposita Commissione interna al Senato stesso, costituita secondo il Regolamento di funzionamento dell'organo;</p> <p>Ipotesi 1b – Nomina con riserva TA – Commissione interna SA c) 5 membri interni, nominati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunità, di cui almeno 1 sia espressione del personale tecnico-amministrativo. A tal fine, il Senato Accademico procede alla nomina sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata, eventualmente anche tramite una apposita Commissione interna al Senato stesso, costituita secondo il</p>

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011

PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016

Regolamento di funzionamento dell'organo;

Ipotesi 2 – Elettività con riserva TA (4 + 1) – Commissione interna SA

c) 5 membri interni, dei quali 4 eletti senza distinzione di ruolo dal personale docente e ricercatore e 1 eletto dal personale tecnico-amministrativo.

Possono candidarsi al Consiglio di Amministrazione tutti i docenti e tecnici amministrativi a tempo indeterminato che abbiano ricevuto 20 firme di supporto tra l'elettorato attivo di riferimento e che soddisfino i requisiti oggettivi stabiliti dal Senato in apposita delibera e verificati da una Commissione interna al Senato, al fine di attestare una comprovata competenza in campo gestionale o professionale.

La Commissione compone una lista di candidati in numero almeno triplo rispetto ai componenti da eleggere.

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una di esse dovrà necessariamente riguardare una candidata di genere femminile e l'altra un candidato di genere maschile, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del Consiglio di Amministrazione sono definite da apposito Regolamento.

Ipotesi 3 – Elettività per aree (5 docenti/ricercatori) – Commissione interna

SA

c) 5 membri interni appartenenti al personale docente e ricercatore, senza distinzione di fascia, eletti uno per ciascuna area scientifico-disciplinare. Possono candidarsi al Consiglio di Amministrazione tutti i docenti e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano ricevuto 20 firme di supporto tra l'elettorato attivo di riferimento e che soddisfino i requisiti oggettivi stabiliti dal Senato in apposita delibera e verificati da una commissione interna del Senato, al fine di attestare una comprovata competenza in campo gestionale o professionale.

Nel rispetto del principio delle pari opportunità, gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una di esse dovrà necessariamente riguardare una candidata di genere femminile e l'altra un candidato di genere maschile, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del Consiglio di Amministrazione sono definite da apposito Regolamento.

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>d) 3 membri esterni, nominati dal Senato Accademico. A tal fine il medesimo Comitato di selezione sopra indicato individua una rosa almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. All'interno di tale rosa, il Rettore, la Consulta del Personale tecnico amministrativo e la Consulta dei Sostenitori individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico. Tali membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.</p>	<p><u>Ipotesi 1</u> d) 3 membri esterni, nominati dal Senato Accademico, sulla base del principio di competenza in campo gestionale o professionale A tal fine un'apposita commissione interna del Senato Accademico individua, eventualmente anche tramite pubblico avviso, una rosa almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. I membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.</p> <p><u>Ipotesi 2</u> d) 3 membri esterni nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti sulla base del principio di competenza in campo gestionale o professionale. La nomina avviene, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 7 e del principio di equilibrio di genere, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso pubblico, attraverso uno specifico bando dove sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti richiesti. A tal fine una Commissione interna al Senato individua una lista di nominabili almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. I membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.</p> <p><u>Ipotesi 3</u> d) 3 membri esterni, nominati dal Senato Accademico, sulla base del principio di competenza in campo gestionale o professionale in regione di candidature presentate a seguito di avviso pubblico, attraverso uno specifico bando dove sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti richiesti. A tal fine una Commissione interna al Senato individua una lista di nominabili almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. All'interno di tale lista, il Rettore e la Consulta dei Sostenitori individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico. Un membro esterno è nominato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti. I membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.</p>

STATUTO DI ATENEEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico – professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica.</p> <p>Le proposte avanzate dal Comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.</p> <p>Le candidature per i 5 membri interni e i 3 membri esterni, che dovranno essere individuate tra personalità italiane o di altri Paesi in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti.</p> <p>Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare, tra gli 8 membri nominati dal Senato Accademico, devono essere presenti almeno 2 donne e almeno 2 uomini.</p>	<p align="center">SOPPRESSO</p> <p>Le candidature che dovranno essere individuate tra personalità italiane o di altri Paesi in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti.</p> <p>Nella selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare, per ciascuna componente nominata devono essere presenti almeno una donna e un uomo.</p>
	<p>Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Rettore, il Vice Rettore, il Prorettore Vicario e gli altri Prorettori quando viene trattata la materia di loro competenza delegata.</p>
<p>art. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</p>	<p>(omissis)</p>
<p>art. 9 NUCLEO DI VALUTAZIONE</p>	<p>(omissis)</p>
<p>art. 10 DIRETTORE GENERALE</p>	<p>(omissis)</p>
<p>SEZIONE II – ORGANI AUSILIARI</p>	
<p>art. 11 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</p>	<p>(omissis)</p>
<p>1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 33 membri eletti secondo le modalità contenute nel Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti. Tale Regolamento assicura che del Consiglio degli studenti faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti nelle diverse sedi, nel rispetto del</p>	<p>rimane testo vigente</p> <p>1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 35 membri secondo le modalità contenute nel Regolamento di funzionamento del Cd</p>

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>principio delle pari opportunità di genere.</p>	<p>degli studenti, di cui almeno 2 iscritti ai dottorato o a scuole di specializzazione. Tale Regolamento assicura che del Cd degli studenti faccia parte un'ad rappresentanza degli studenti iscritti diverse sedi, nel rispetto del principio pari opportunità di genere.</p>
<p>2. Il Consiglio degli studenti designa tra i propri componenti i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione.</p>	
<p>3. Il Consiglio degli studenti designa, ai sensi di legge, i rappresentanti degli studenti nella Consulta Regionale degli Studenti. I rappresentanti di cui al presente comma durano in carica quanto il Consiglio degli studenti medesimo.</p>	
<p>4. Il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:</p>	
<p>a) documento di Programmazione triennale di Ateneo;</p>	
<p>b) bilancio di previsione e conto consuntivo di Ateneo;</p>	
<p>c) Regolamento generale di Ateneo, Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento degli studenti, Regolamento di cui al primo comma del presente articolo;</p>	
<p>d) attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;</p>	
<p>e) programmazione annuale degli interventi relativi al diritto allo studio e ai servizi agli studenti;</p>	
<p>f) determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;</p>	
<p>g) ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.</p>	

STATUTO DI ATENEIO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta.</p> <p>6. Il Consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.</p> <p>7. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.</p>	
art. 12 CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	Art. 12 CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
<p>1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è Organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva.</p>	<p>1. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è un organo collegiale chiamato ad esprimere pareri e a formulare proposte in materie attinenti alla componente rappresentata, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva.</p>
<p>2. A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo:</p>	<p>2. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo in particolare:</p>
<p>a) esprime parere in merito al documento di Programmazione triennale di Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;</p>	<p>a) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale di Ateneo;</p>
<p>b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;</p>	<p>b) esprime parere obbligatorio sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;</p>
<p>c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;</p>	<p>c) esprime parere obbligatorio in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;</p>
<p>d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;</p>	<p>d) esprime parere obbligatorio sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;</p>
	<p>e) esprime parere obbligatorio sul Codice etico;</p>
	<p>f) esprime parere obbligatorio su bilancio di previsione annuale e triennale;</p>

STATUTO DI ATENEIO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
	conto consuntivo e bilancio sociale;
e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.	SOPPRESSO
3. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del testo della proposta.	SOPPRESSO
4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da 24 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, tenendo conto della necessità di rappresentare in modo adeguato la configurazione multicampus dell'Ateneo, le diverse articolazioni organizzative e le differenti professionalità al suo interno, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.	4. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è nominato con decreto del Rettore ed è composto da 24 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, tenendo conto della necessità di rappresentare in modo adeguato la configurazione multicampus dell'Ateneo, le diverse articolazioni organizzative e le differenti professionalità e componenti settoriali al suo interno, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
5. L'appartenenza alla Consulta è incompatibile con la posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso.	5. L'appartenenza al Consiglio del personale tecnico-amministrativo è incompatibile con la posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso
6. Il mandato della Consulta dura tre anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente. La Consulta viene convocata almeno due volte l'anno.	6. Il mandato del Consiglio del Personale tecnico-amministrativo dura tre anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente. Il Consiglio viene convocato almeno due volte l'anno.
7. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato, salvo le incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo.	
art. 13 CONSULTA DEI SOSTENITORI	
1. La Consulta dei sostenitori è l'organismo costituito dai soggetti e dalle istituzioni che concorrono a promuovere e sviluppare le attività scientifiche, formative e di trasferimento delle conoscenze nei diversi ambiti culturali, sociali ed economici e nei territori in cui l'Ateneo opera.	

STATUTO DI ATENEEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>2. La Consulta esprime pareri sul documento di Programmazione triennale e formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e verificare gli effetti delle attività istituzionali dell'Ateneo.</p> <p>Propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto all'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.</p>	<p>2. La Consulta esprime pareri sul documento di Programmazione triennale e formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e verificare gli effetti culturali e sociali delle attività istituzionali dell'Ateneo.</p> <p>Propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal presente Statuto (vedi corrispondente ipotesi 2 su membri esterni)</p>
<p>3. La composizione della Consulta, in conformità all'art. 3.3 lettera b) del presente Statuto, è rappresentativa dell'articolazione multicampus dell'Ateneo. E' approvata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.</p>	
<p>4. La Consulta è presieduta dal Rettore e viene convocata almeno due volte l'anno. Partecipa alla Consulta il Direttore Generale o suo delegato, che ne assicura la Segreteria.</p>	
art. 14 COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA'	(omissis)
art. 15 GARANTE DEGLI STUDENTI	(omissis)
PARTE III – STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO	
SEZIONE I - DIPARTIMENTI	
art. 16 DIPARTIMENTI	
<p>1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento partecipa ad almeno una Scuola.</p>	<p>1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento può partecipare ad una o più Scuole.</p>
<p>2. I Dipartimenti:</p>	
<p>a) approvano un piano della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indicano le disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;</p>	

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>b) approvano, per le parti di propria competenza, e trasmettono alle Scuole di riferimento un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo;</p> <p>c) propongono alle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</p> <p>d) deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento di cui all'art. 18 comma 5 lettera c) del presente Statuto;</p> <p>e) concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole;</p> <p>f) predispongono un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dall'Ateneo e ne rendono pubblici i risultati;</p> <p>g) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;</p>	<p>b) approvano, per le parti di propria competenza, e, qualora partecipino a una o più Scuole, trasmettono alla Scuola o alle Scuole un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo. Qualora non partecipino ad alcuna Scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri Dipartimenti, concordano con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella Convenzione didattica di cui all'art. 19 bis;</p> <p>c) qualora partecipino ad una o più Scuole, propongono alla Scuola o alle Scuole, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo. Qualora non partecipino a Scuole e con riferimento ai Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché alle attività di formazione professionalizzante che non coinvolgono altri Dipartimenti, provvedono direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione. Qualora non partecipino a Scuole e con riferimento ai Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché alle attività di formazione professionalizzante che coinvolgono altri Dipartimenti, provvedono direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione nell'ambito secondo quanto previsto nella Convenzione didattica di cui all'art. 19 bis;</p> <p>d) deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve, ove partecipino ad una o più Scuole, le esigenze di coordinamento di cui all'art. 18 comma 5 lettera d) del presente Statuto;</p> <p>e) qualora partecipino ad una o più Scuole, concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole;</p>

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>h) formulano al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;</p> <p>i) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;</p> <p>j) propongono l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto.</p>	
<p>3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.</p>	<p>3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento.</p>
<p>4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 comma 2 lettera b) della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera o), sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.</p>	<p>4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, alla costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, si darà corso con un numero di professori e ricercatori non inferiore a 30. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. Le sedi di servizio sono definite nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera o), sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.</p>
	<p>4.bis Nella proposta di sostituzione di un nuovo Dipartimento deve essere specificato se il Dipartimento sarà chiamato ad un impegno didattico in favore di altri Dipartimenti ovvero se avrà necessità di impegno didattico da parte di altri Dipartimenti. In questi due casi, dovrà essere espressa la scelta per l'afferenza ad una Scuola o per il modello convenzionale di cui all'art. 19 bis del presente Statuto.</p>
<p>5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso costituiscono Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio almeno, di norma, 12 professori e ricercatori. L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile.</p>	<p>5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa o di ricerca su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso possono costituire, anche con durata definita, Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio, di norma, 10 professori e ricercatori.</p>

STATUTO DI ATENEVO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>Il funzionamento dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento del Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:</p>	<p>L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile. Il funzionamento dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:</p>
<p>a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;</p>	<p>a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento con voto limitato ai professori e ricercatori che fanno parte dell'Unità, tra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;</p>
<p>b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche e scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.</p>	<p>b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche o scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.</p>
<p>6. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico. Tale regolamento:</p>	
<p>a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;</p>	<p>a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari e delle classi di laurea di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;</p>
<p>b) definisce la composizione, anche in forma ristretta, del Consiglio e della Giunta, nonché le modalità di elezione dei loro membri;</p>	
<p>c) comprende, inoltre, ogni altra indicazione relativa all'organizzazione funzionale, alle procedure e alle attività di competenza del Dipartimento.</p>	
	<p>7. Presso ogni Dipartimento che non afferisca ad una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento del Dipartimento nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede.</p>
	<p>8. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da suo delegato. Partecipano alle riunioni senza diritto di voto i responsabili tecnico-amministrativi competenti secondo le regole d'Ateneo.</p>

STATUTO DI ATENEIO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
	<p>9. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio di Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 del presente Statuto.</p>
	<p>10. La Commissione redige una relazione annuale. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento di Ateneo.</p>
	<p>11. Al Dipartimento sono assegnate risorse finanziarie, strutturali, tecniche e umane adeguate al corretto svolgimento delle proprie funzioni ed attività, tenendo adeguato conto della distribuzione territoriale delle stesse.</p>
<p>art. 17 ORGANI DEL DIPARTIMENTO</p>	
<p>1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.</p>	
<p>2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:</p>	
<p>a) dal Direttore, che lo presiede;</p>	
<p>b) dai professori e dai ricercatori in esso inquadrati;</p>	
<p>c) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario;</p>	
<p>d) da rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori;</p>	
<p>e) da rappresentanti eletti degli studenti in numero pari al 15% dei professori e ricercatori;</p>	
<p>f) da rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero compreso da 1 a 3.</p>	
<p>Tra i rappresentanti degli studenti non meno di 2 e non più di 4 debbono essere studenti del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento generale di Ateneo.</p>	<p>Tra i rappresentanti degli studenti almeno 1 è studente del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento generale di Ateneo.</p>

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
<p>3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, le proposte di riferimento sulla regolamentazione dei Corsi di Studio, il rapporto di autovalutazione, le proposte di attivazione e disattivazione di Unità Organizzative di Sede, le proposte di istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento.</p>	<p>3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei Corsi di Studio, il rapporto di autovalutazione, l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede, l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento. Ove il Dipartimento partecipi ad una o più Scuole, spetta al Consiglio di Dipartimento la proposta alla Scuola o alle Scuole di riferimento in merito alla regolamentazione dei Corsi di Studio.</p>
	<p>3.bis L'esito delle adunanze del Consiglio di Dipartimento, con riferimento alle deliberazioni assunte, è pubblicato sul sito nella pagina iniziale con adeguata evidenza entro tre giorni dall'adunanza. I provvedimenti adottati divengono efficaci al momento della pubblicazione dell'esito delle deliberazioni assunte.</p>
<p>4. Il Direttore è un professore del Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. E' eletto dal Consiglio di Dipartimento. Nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p>4. Il Direttore è un professore del Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. È eletto dal Consiglio di Dipartimento. Nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento</p>
<p>5. Il Direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del Regolamento di organizzazione, sovrintende all'attività di ricerca, curandone la valutazione, e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.</p>	
<p>6. Compongono la Giunta:</p>	
<p>a) il Direttore, che la presiede;</p>	

STATUTO DI ATENEO

TESTO VIGENTE emanato con DR n. 1203/2011 del 13.12.2011	PROPOSTA DI TESTO AL 15 SETTEMBRE 2016
b) il Vicedirettore;	
c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede, ove presenti;	
d) il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;	
e) un minimo di 3 fino a un massimo di 9 professori e ricercatori, con composizione paritaria tra le fasce e tale da garantire la rappresentanza dei professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio. Tale rappresentanza può essere integrata fino a un massimo di 3 professori e ricercatori secondo modalità disciplinate dal Regolamento di Dipartimento;	
f) 1 o 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento;	
g) due rappresentanti degli studenti eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento.	
Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	
7. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento.	Alle riunioni della giunta possono partecipare senza diritto di voto i rappresentanti degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento e i responsabili tecnico-amministrativi competenti secondo le regole d'Ateneo.
SEZIONE II - SCUOLE	
art. 18 SCUOLE	
1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività di formazione dell'Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione e gestione dell'offerta formativa di riferimento nonché di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.	1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi afferiscano per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
2. Le Scuole operano su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio di competenza dei dipartimenti ad esse afferenti.	2. Le Scuole possono operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio di competenza dei Dipartimenti ad esse afferenti.
3. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento nel quale, tra l'altro, vengono individuate le responsabilità dei Dipartimenti per l'attivazione annuale dei Corsi di Studio, le disposizioni relative all'elezione delle varie rappresentanze nei Consigli, nonché le modalità di deliberazione in forma ristretta.	
4. Ogni Scuola si dota altresì, previo parere dei Dipartimenti afferenti, di un piano triennale approvato dal Rettore che definisce le responsabilità della Scuola e dei	

STATUTO DI ATENEIO

Dipartimenti afferenti e le procedure volte a garantire un'efficace ed efficiente gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto.	
5. Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale spetta alla Scuola, sulla base del documento di Programmazione triennale di Ateneio:	
a) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;	a) esprimere parere ai Dipartimenti afferenti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
b) esprimere parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione;	b) formulare proposte ai Dipartimenti afferenti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto
c) confermare l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti afferenti. Con deliberazione motivata le Scuole possono chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	c) approvare una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti;
d) sovrintendere alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;	d) esprimere parere sulla Convenzione Didattica di cui all'art. 19 bis che intendono sottoscrivere i Dipartimenti afferenti con Dipartimenti non afferenti;
e) coordinare, in accordo con i Dipartimenti afferenti, le attività relative al terzo ciclo;	e) coordinare, se delegate dai Dipartimenti afferenti, le attività relative al terzo ciclo.
f) approvare una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti.	(vedi nuovo punto c)
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce i criteri per l'afferenza dei Dipartimenti alle Scuole in relazione alla consistenza, alla rilevanza e all'affinità disciplinare delle attività formative garantite dai Dipartimenti.	6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce i criteri per l'afferenza alle Scuole dei Dipartimenti che ne facciano richiesta, tenendo conto della consistenza, della rilevanza e dell'affinità disciplinare delle attività formative garantite dai Dipartimenti.
7. L'elenco delle Scuole, non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti, con specificazione delle sedi di vicepresidenza, delle classi di studio di pertinenza e dei Dipartimenti afferenti, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, ogni Scuola riceve una dotazione finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.	7bis. I Dipartimenti afferenti ad una Scuola di norma delegano ad essa le attività di supporto alla programmazione didattica... 8. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle Scuole per le attività di accordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
art. 19 ORGANI DELLA SCUOLA	
1. Sono Organi della Scuola il Presidente e il Consiglio.	
2. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	
a) il Presidente;	

STATUTO DI ATENEIO

<p>b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti;</p> <p>c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con il 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza complessiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole alle quali afferisce; sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 6 del presente Statuto le rappresentanze si distribuiscono nei Consigli delle Scuole di afferenza. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prevalentemente, ove possibile, i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili di attività assistenziali di competenza, ove previsto;</p>	<p>c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con il 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza complessiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole alle quali afferisce; sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 6 del presente Statuto le rappresentanze si distribuiscono nei Consigli delle Scuole di afferenza. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prevalentemente, ove possibile, i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto. Sono invitati alle adunanze del Consiglio i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo e i responsabili tecnico-amministrativi competenti secondo le regole d'Ateneo;</p>
<p>d) una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio;</p>	
<p>Nella costituzione della rappresentanza dei docenti il Dipartimento terrà conto dell'eventuale presenza di Unità Organizzative di Sede.</p> <p>3. Il Presidente è un professore ordinario eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. Nomina, fra i professori ordinari componenti del Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.</p>	<p>3. Il Presidente è un professore ordinario eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.</p>
<p>4. Il Presidente rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio ed è responsabile verso gli Organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale caratterizzata dalla presenza di un numero rilevante di docenti e studenti, secondo quanto previsto all'art. 18 comma 7 del presente Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari in servizio presso la sede.</p>	<p>4. Il Presidente rappresenta la Scuola, ne coordina le attività e sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale caratterizzata dalla presenza di un numero rilevante di docenti e studenti, secondo quanto previsto all'art. 18 comma 7 del presente Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari in servizio presso la sede.</p>
<p>5. Sulla base di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 del presente Statuto, i Direttori dei Dipartimenti che abbiano riferimento in più di una Scuola fanno parte dei Consigli di tutte le Scuole di riferimento.</p>	
<p>6. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento della Scuola nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede e/o dipartimentali.</p>	

STATUTO DI ATENEIO

<p>7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Scuola o da suo delegato. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Responsabile amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato.</p>	<p>7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Scuola o da suo delegato. Partecipano alle riunioni senza diritto di voto i responsabili tecnico-amministrativi competenti secondo le regole d'Ateneio</p>
<p>8. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 del presente Statuto.</p>	
<p>9. La Commissione redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti afferenti. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nel Regolamento generale di Ateneio.</p>	<p>9. La Commissione redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti afferenti. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nei regolamenti di riferimento d'Ateneio.</p>
<p>ART. 19 bis CONVENZIONE DIDATTICA TRA DIPARTIMENTI</p>	
	<p>1. I rapporti tra Dipartimenti relativi alla gestione di attività didattiche comuni possono essere regolati attraverso la partecipazione ad una o più Scuole secondo quanto previsto dagli articoli precedenti ovvero per mezzo di Convenzioni Didattiche</p>
	<p>2. La Convenzione Didattica, stipulata per un minimo di tre anni accademici, disciplina i compiti che ciascun Dipartimento assume nei confronti di altri Dipartimenti per lo svolgimento di attività didattiche comuni. In particolare, nella Convenzione i Dipartimenti definiscono:</p>
	<p>a) gli insegnamenti di cui ciascun Dipartimento garantisce la copertura nell'ambito di Corsi di Studio comuni</p>
	<p>b) l'impegno didattico complessivo che ciascun Dipartimento è tenuto a coprire e il numero dei docenti di riferimento;</p>
	<p>c) il Dipartimento di riferimento, individuato di norma nel Dipartimento che ha attivato il Corso di Studio ovvero nel Dipartimento chiamato ad assumere il maggior impegno didattico, secondo quanto concordato nella Convenzione;</p>
	<p>d) le risorse finanziarie, le strutture, gli spazi e le attrezzature con cui ciascun Dipartimento sarà chiamato a partecipare all'impegno didattico comune;</p>
	<p>e) fermo restando che i compiti assegnati dal presente Statuto ai Dipartimenti spetteranno al Dipartimento di riferimento, i meccanismi di partecipazione dell'altro o degli altri Dipartimenti alla programmazione dei corsi comuni e delle attività didattiche comuni.</p>
	<p>3. I Dipartimenti possono stipulare Convenzioni Didattiche anche con riferimento alla copertura di insegnamenti nell'ambito di Corsi di Studio non comuni.</p>
	<p>4. La Convenzione Didattica può prevedere, come completamento</p>

STATUTO DI ATENEEO

<p>tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresì alle Scuole e ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto</p> <p>4. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori e dura in carica 3 anni. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e le Scuole di elezione del Coordinatore, le sue attribuzioni nonché quelle del Consiglio di Corso di Studio sono definite dai regolamenti di Ateneo.</p>	<p>Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresì ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto</p> <p>4. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori di norma incaricato nel Dipartimento e nella sede di riferimento del corso di studio e dura in carica 3 anni. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e le Scuole di riferimento. Le modalità di elezione del Coordinatore, le sue attribuzioni nonché quelle del Consiglio di Corso di Studio sono definite dai regolamenti di Ateneo</p>
<p>art. 21 DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</p>	<p>(omissis)</p>
<p>art. 22 CORSI PROFESSIONALIZZANTI</p>	<p>(omissis)</p>
<p>SEZIONE IV – MULTICAMPUS</p>	
<p>art. 23 CONSIGLIO DI CAMPUS</p>	
<p>1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini è costituito un Consiglio di Campus per il coordinamento organizzativo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle Scuole in ciascuna delle sedi. Esso è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.</p> <p>2. Il Consiglio di Campus è composto da:</p>	
<p>a) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;</p>	<p>a) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus o da loro delegati;</p>
<p>b) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede dei Dipartimenti;</p>	
<p>c) i Presidenti delle Scuole o i Vicepresidenti responsabili delle attività nel Campus;</p>	<p>c) i Presidenti delle Scuole o i Vicepresidenti, qualora presenti, responsabili delle attività nel Campus;</p>
<p>d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;</p>	<p>d) I coordinatori di Corsi di Studio e di corsi di Dottorato aventi sede nel Campus;</p>
<p>e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;</p>	<p>e) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;</p>
<p>f) il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus, che assume le funzioni di segretario;</p>	<p>f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;</p>
<p>g) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali e dall'Ente di sostegno.</p>	<p>g) il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus, che assume le funzioni di segretario;</p>
<p>Il Consiglio elegge, tra i professori con sede di servizio nel Campus, un Coordinatore che lo presiede.</p>	<p>h) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali</p> <p>i) un rappresentante designato dall'Ente di sostegno.</p> <p>Il Consiglio elegge, tra i professori con sede di servizio nel Campus, il ricercatore tra i professori con sede</p>

STATUTO DI ATENEO

art. 24 CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS	SOPPRESSO
<p>1. Il Consiglio di coordinamento dei Campus ha il compito di raccordare l'organizzazione e le iniziative dei Campus in coerenza con gli indirizzi degli Organi di Ateneo. E' composto da:</p> <p>a) il Rettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, che lo presiede;</p> <p>b) i Coordinatori dei Consigli di Campus;</p> <p>c) un rappresentante degli studenti eletto tra i loro rappresentanti nei Consigli di Campus, secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo;</p> <p>d) i Responsabili amministrativo-gestionali dei Campus, uno dei quali assume le funzioni di segretario;</p> <p>e) un rappresentante per ciascuna sede designato dai rispettivi Enti locali d'intesa con gli Enti di sostegno.</p> <p>2. Spetta al Consiglio di Coordinamento dei Campus:</p> <p>a) contribuire alla verifica della qualità dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e dei servizi agli studenti in relazione alle risorse assegnate;</p> <p>b) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, un regolamento comune per i Campus che disciplini il loro funzionamento;</p> <p>c) fornire parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'assetto organizzativo dei singoli Campus e su ogni altra iniziativa di interesse degli stessi;</p> <p>d) esprimere parere obbligatorio sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori tra tutte le sedi dell'Ateneo;</p> <p>e) monitorare e verificare, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei piani e degli accordi di programma che Regione, Enti locali, Enti di sostegno potranno stipulare con l'Ateneo al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dei Campus.</p>	
SEZIONE V – ALTRE STRUTTURE DI ATENEO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	
art. 25 ALTRE STRUTTURE DI ATENEO	
<p>1. Fatte salve le disposizioni di legge, l'Ateneo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, può istituire altre strutture secondo le seguenti condizioni e modalità:</p> <p>a) le attività scientifiche e didattiche proposte non sono compiutamente realizzabili dalle strutture di cui agli artt. 16 e 18 del presente Statuto;</p> <p>b) l'attivazione è proposta da uno o più Dipartimenti, sentite le Scuole interessate nel caso in cui siano previste attività didattiche, sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo addizionale sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economico-finanziaria.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e acquisito il parere del</p>	<p>b) l'attivazione è proposta da uno o più Dipartimenti sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo addizionale sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economico-finanziaria.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e acquisito il parere</p>

STATUTO DI ATENEVO

<p>Senato Accademico, ne delibera l'attivazione previa verifica dei suddetti requisiti;</p>	<p>del Senato Accademico, ne delibera l'attivazione previa verifica dei suddetti requisiti;</p>
<p>c) le risorse necessarie per il funzionamento, con particolare riferimento alle spese generali, al personale, alle attrezzature e agli spazi non devono di norma gravare direttamente sui fondi dell'Ateneo;</p> <p>d) la composizione degli Organi e ogni altro aspetto legato al loro funzionamento sono definiti da appositi regolamenti di Ateneo, applicando in quanto compatibili le disposizioni relative ai Dipartimenti.</p>	
<p>Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione.</p>	<p>(VEDI COMMA 4)</p>
<p>2. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire o confermare, previa valutazione della sostenibilità finanziaria, strutture con funzioni e obiettivi comuni a tutto l'Ateneo per le quali non possano essere utilizzate le forme di organizzazione generale di cui all'art. 31 del presente Statuto.</p>	<p>2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere costituite in forma di Centro interdipartimentale. I Centri possono gestire e partecipare a progetti di ricerca, attivare corsi <i>post lauream</i>, richiedere l'attivazione di assegni di ricerca e borse di studio, nonché promuovere e partecipare a convenzioni con le Scuole, i Dipartimenti e altri enti pubblici o privati.</p>
	<p>3. I Centri di ricerca interdipartimentale sono attivati con decreto rettorale, su proposta di almeno tre Dipartimenti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito regolamento approvato con la medesima procedura.</p>
	<p>4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione. Nel caso dei Centri interdipartimentali, la loro disattivazione può altresì essere richiesta dai Dipartimenti che ne avevano chiesto l'attivazione.</p>
	<p>5. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire o confermare, previa valutazione della sostenibilità finanziaria, strutture con funzioni e obiettivi comuni a tutto l'Ateneo per le quali non possano essere utilizzate le forme di organizzazione generale di cui all'art. 31 del presente Statuto.</p>
	<p>art. 25 bis</p>
	<p>1. L'Ateneo può dotarsi, di norma nelle sedi decentrate, di strutture denominate Unità progettuali speciali per l'avvio di nuove iniziative fondate su un organico progetto didattico o scientifico in aree non omogenee ai Dipartimenti esistenti. Tali strutture possono esplorare la possibilità di costituire un nuovo Dipartimento.</p>
	<p>2. L'istituzione di una Unità progettuale speciale è proposta da uno o più Dipartimenti o dal Rettore ed è approvata dal Consiglio d'Amministrazione</p>

STATUTO DI ATENEEO

	dopo parere obbligatorio del Senato Accademico, sentito l'eventuale Campus dove si colloca l'Unità.
	3. Presso ogni Unità progettuale speciale è, di norma, attivato, sentiti i Dipartimenti interessati, almeno un Corso di studio di primo, secondo o terzo livello, che afferisce alla Commissione Paritetica del Dipartimento o Scuola che ne ha chiesto l'attivazione.
	4. L'Unità progettuale speciale prevede un Coordinatore, eletto dal consiglio dei docenti aderenti, che partecipa senza diritto di voto ai consigli degli eventuali Campus e Scuole alle quali afferisce l'attività didattica o scientifica dell'Unità progettuale speciale.
	5. All'Unità progettuale speciale devono aderire, di norma, almeno 20 professori e ricercatori. Questi docenti rinunciano ai diritti di elettorato attivo e passivo nel Dipartimento di afferenza, ma concorrono all'elettorato attivo e passivo dell'Unità progettuale speciale per la sua durata.
	6. Le Unità progettuali speciali hanno una durata massima di sei anni.
	7. Entro il termine dei sei anni, il Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Senato accademico, dispone l'attivazione di un nuovo Dipartimento, se ve ne sono i presupposti, o in alternativa dispone il rinnovo o la cessazione dell'Unità progettuale speciale. In caso di cessazione, l'atto relativo prevede le misure da adottare in relazione alle attività didattiche o scientifiche svolte dall'Unità progettuale speciale, assegnandole ai Dipartimenti esistenti, oppure disattivandole.
art. 26 ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI	(omissis)
art. 27 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEEO	(omissis)
art. 28 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEEO	(omissis)
art. 29 SISTEMA MUSEALE DI ATENEEO	(omissis)
art. 30 COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO	(omissis)
art. 31 ORGANIZZAZIONE	(omissis)
art. 32 DIRIGENTI	(omissis)
art. 33 COLLEGIO DI DISCIPLINA	(omissis)
art. 34 SEDI ALL'ESTERO	(omissis)
art. 35 ORGANISMI STRUMENTALI E COLLABORAZIONE DELL'ATENEO CON	(omissis)

STATUTO DI ATENEEO

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI	
art. 36 CODICE ETICO	(omissis)
art. 37 INCOMPATIBILITA' E DIVIETI	(omissis)
art. 38 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	(omissis)
art. 39 REGOLAMENTI DI ATENEEO E DELLE STRUTTURE	(omissis)
PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
art. 40 PASSAGGIO DEI PROFESSORI E RICERCATORI AI NUOVI DIPARTIMENTI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240	(omissis)
art. 41 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STATUTARIA E DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI ATENEEO	(omissis)
Art. 42 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STATUTARIA E DISCIPLINA TRANSITORIA DEI DIPARTIMENTI E DELLE FACOLTA'	(omissis)
	DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DELLO STATUTO
	Art. ... VENIR MENO DEL NUMERO MINIMO DI PROFESSORIE E RICERCATORI IN UN DIPARTIMENTO
	<p>1. Qualora, nel corso della vita del Dipartimento, il numero di professori e ricercatori afferenti dovesse divenire inferiore a 50 per i Dipartimenti con sede a Bologna o 30 per i Dipartimenti con sede a Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, il Rettore è tenuto a darne immediata comunicazione al Rettore, dando conto di ogni elemento di fatto utile e presentando un piano volto o al ripristino del numero minimo o allo scioglimento del Dipartimento o alla unificazione con altro Dipartimento. Il Rettore ne dà notizia alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione immediatamente successive alla comunicazione. Il Senato Accademico nomina una commissione di esame affinché esprima una valutazione sulla situazione e sul piano presentato dal Rettore di Dipartimento. Entro un mese dalla nomina, la commissione dovrà trasmettere al Senato Accademico le proprie valutazioni. Il Senato Accademico esprimerà, entro tre mesi dalla trasmissione della valutazione della Commissione il proprio parere da</p>

STATUTO DI ATENEIO

	<p>trasmettere al Consiglio di amministrazione, a cui spetterà deliberare.</p> <p>2. Al fine di garantire i primari interessi degli studenti e della continuità delle attività di didattica e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del parere espresso dal Senato Accademico, potrà prevedere che il Dipartimento svolga comunque le sue funzioni per un termine non superiore a tre anni dal momento in cui è venuto meno il numero minimo di professori e ricercatori. Allo scadere del termine, con decreto rettorale, acquisiti il parere del Senato Accademico e la delibera del Consiglio di Amministrazione, si dispone la soppressione del Dipartimento e l'assegnazione dei Professori e Ricercatori ad altro o altri Dipartimenti, una volta sentiti i Dipartimenti. Al contempo si dispone in merito all'assegnazione delle responsabilità didattiche e scientifiche connesse.</p>
	<p>ART. CESSAZIONE DELL'AFFERENZA DEI DIPARTIMENTI ALLE SCUOLE</p>
	<p>1. I Dipartimenti afferenti a Scuole che intendano cessare l'afferenza predispongono e trasmettono al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione un progetto illustrativo del nuovo assetto che dettagliatamente illustri:</p>
	<p>a. l'assetto attuale dei propri impegni didattici con riferimento a tutti i Corsi di Studio in cui siano impegnati i propri docenti, l'articolazione dei Corsi di Studio e la didattica fornita in Corsi di Studio comuni ad altri Dipartimenti, che andrà comunque garantita;</p>
	<p>b) nel caso in cui i Dipartimenti siano impegnati in attività didattiche comuni ad altri Dipartimenti, una bozza di Convenzione Didattica di cui all'art. 19 <i>bis</i> del presente Statuto completa dei contenuti di cui al comma 2 del medesimo articolo e da cui emergano l'impegno a garantire gli impegni didattici dei propri docenti presso gli altri Dipartimenti o la soluzione prospettata per acquisire da altri Dipartimenti l'impegno didattico per lo svolgimento adeguato dei propri Corsi di Studio;</p>
	<p>c) nel caso in cui i Dipartimenti non siano impegnati in attività didattiche comuni ad altri Dipartimenti, in coerenza con il proprio piano della didattica, una definizione del futuro assetto dei propri Corsi di Studio con l'indicazione delle risorse di cui dispongono e delle quali necessitano;</p>
	<p>d) le risorse di cui ritengono di avere necessità, distinguendo tra quelle di cui dispongono e quelle di cui chiedono l'assegnazione;</p>
	<p>e) la bozza di Regolamento di Dipartimento che intendono adottare.</p>
	<p>2. Il progetto illustrativo di cui al precedente comma è approvato, prima della trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.</p>
	<p>3. Entro tre mesi dalla trasmissione del progetto illustrativo, il Senato</p>